



IL TRIBUNALE DI BRESCIA

IL GIUDICE DESIGNATO,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.1.10;
letti gli atti di causa,
tenuto conto delle difese delle parti;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

- con ricorso depositato il 30.12.09 l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e la Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell'Uomo Onlus hanno proposto istanza ex art. 44 D.Lgs 286/98 e art. 4 Dlgs 215/03 perché venisse accertato il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal Comune di Chiari, consistente nell'aver previsto e richiesto nel "Bando di Concorso 'Premi all'eccellenza scolastica' a.s./a.a. 2008/09" la cittadinanza italiana quale requisito per la partecipazione, e perché venisse ordinato al Comune predetto di eliminare il citato requisito dal bando;
- sotto il profilo processuale, i ricorrenti hanno sostenuto la loro legittimazione attiva in forza dell'art. 5 del D.Lgs n. 215/03 e la sussistenza dell'interesse collettivo/diffuso alla rimozione del comportamento discriminatorio;
- nel merito, gli stessi hanno affermato l'illegittimità della condotta della p.a. perché in contrasto con le norme del TU sull'immigrazione e con la normativa comunitaria;
- il resistente si è costituito, eccependo il difetto di legittimazione e la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti e, nel merito, sostenendo l'assoluta legittimità del proprio comportamento;

tutto ciò premesso

OSSERVA

- Sulla legittimazione e l'interesse ad agire:

L'azione promossa dai ricorrenti è diretta ad ottenere l'eliminazione della "condizione più svantaggiosa", rappresentata dall'offerta di premi (nella specie, computer portatili) a soggetti che, tra i vari requisiti richiesti, avrebbero dovuto possedere quello della cittadinanza italiana.

Nel bando di concorso indetto dal Comune di Chiari ed intitolato "Premi all'Eccellenza Scolastica A.S./A.A. 2008/2009", è stato, infatti, stabilito che: "possano partecipare alla selezione esclusivamente i cittadini italiani, residenti nel Comune di Chiari da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando ed in possesso di: -diploma di maturità quinquennale conseguito nell'a.s. 2008/09 presso un istituto di scuola secondaria di II° riportando la votazione minima di 95/100; -diploma di laurea triennale, conseguito in corso (no fuori corso) entro e non oltre la data di scadenza del presente bando, in una delle sessioni di esami di laurea dell'a.a. 2008/09 riportando una valutazione minima di 105/110; -diploma di laurea specialistica/magistrale, conseguita in corso (no fuori corso) entro e non oltre la data di scadenza del presente bando, in una delle sessioni di esami di laurea dell'a.a. 2008/09 riportando una votazione minima di 105/110".

A parere di questo Giudice, l'eccezione sollevata dalla convenuta circa il difetto di legittimazione delle associazioni ricorrenti a promuovere l'azione de qua è infondata, volta che l'art. 5 comma 3 D.lgs n. 215/03 (come modificato dalla L. n. 101/08) riconosce alle associazioni ed agli enti iscritti in un apposito elenco approvato dal Ministero (come è nel caso dei soggetti in esame) la legittimazione ad agire, ai sensi degli artt. 4 e 4bis del medesimo decreto, "nei casi di ~~discriminazione collettiva, qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione~~".

In detti casi, le associazioni, come è loro consentito, agiscono, quindi, in nome proprio al fine di far accertare l'esistenza di una condotta discriminatoria rispetto ad una pluralità indeterminata di soggetti.

L'espressa attribuzione agli enti esponenziali iscritti in appositi elenchi della legittimazione ad agire in giudizio con l'azione collettiva risponde all'esigenza evidente di garantire, comunque, tutela contro comportamenti posti in essere in violazione del principio di non discriminazione, in tutte le ipotesi in cui i soggetti

lesi non siano in grado di reagire direttamente alla discriminazione patita e gli stessi non siano facilmente individuabili.

Nella fattispecie in esame, ricorre senz'altro l'ipotesi de qua, volta che da un canto il D.lgs n. 215/03, agli artt. 2 e 4, richiama espressamente e "fa salve" le disposizioni del TU del 1998 sull'immigrazione, di talchè l'art. 5 D.lgs n. 215/03 trova applicazione anche in caso di discriminazione operata sulla scorta della nazionalità, e dall'altro è palese come fosse difficile, se non impossibile, per le associazioni istanti accedere ad informazioni idonee a consentire loro di individuare agevolmente gli esatti nominativi degli stranieri comunitari ed extracomunitari, residenti nel comune di Chiari, in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Il legislatore ha infatti voluto, con la norma in commento, garantire a soggetti deboli la possibilità di avvalersi dell'ausilio di associazioni ed enti esponenziali di interessi delle comunità straniere in Italia, rivolgendosi a queste e rilasciando alle medesime direttamente la delega ad agire in nome e per conto loro (art. 5, 1° comma, D.L.gvo n. 215/03), o, in caso di non facile individuazione delle parti lese, riconoscendo alle stesse la facoltà di agire a tutela della "discriminazione collettiva".

La prima ipotesi, pertanto, ricorre quando gli enti sono in grado di contattare i soggetti colpiti dagli atti discriminatori per informarli della facoltà che essi hanno di agire, direttamente o a mezzo delega alle stesse associazioni, per ottenere l'eliminazione del comportamento antiggiuridico; la seconda, viceversa, che è quella in esame, sussiste ogniqualvolta gli enti non sono nella condizione di conoscere i nominativi delle persone lese e quindi agiscono in nome proprio a garanzia della collettività.

~~Basta solo considerare, al riguardo, che, nella fattispecie de qua, non era richiesta la frequenza di istituti scolastici presenti sul territorio comunale (peraltro, non risulta che Chiari sia sede universitaria), cosicché gli studenti "eccellenti", residenti nel comune, ben avrebbero potuto frequentare la scuola superiore o l'università altrove; da ciò la difficoltà dell'individuazione "immediata e diretta" delle persone lese appare di tutta evidenza.~~

Quanto poi all'interesse ad agire, va rilevato come esso ricorra quando, colui che agisce in giudizio, mira ad ottenere, con il conseguimento di un provvedimento giurisdizionale a lui favorevole, quel bene della vita a cui aveva diritto.

L'art. 43, comma 1 TU immigrazione stabilisce che "costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica"; l'art. 43, comma 2, dello stesso TU, prevede che "in ogni caso compie un atto di discriminazione: b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità".

Per il nostro ordinamento è, pertanto, da considerare antigiuridico il compimento di comportamenti discriminatori.

L'eventuale accoglimento della domanda comporterebbe, nel caso in esame, l'eliminazione dell'atto pregiudizievole e l'adozione di provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della discriminazione; conseguentemente, con l'azione promossa le associazioni potrebbero ottenere la cessazione del comportamento discriminatorio, realizzando così la finalità per la quale avevano chiesto tutela; sussiste pertanto in capo a loro l'interesse ad agire.

- Nel merito.

Questo Giudice ritiene che il comportamento del Comune di Chiari, consistente nell'aver previsto e richiesto la cittadinanza italiana quale requisito per la partecipazione al concorso a premi per le "eccellenze nel campo scolastico", costituisca una illegittima disparità di trattamento e rientri pertanto nella nozione di discriminazione vietata dal nostro ordinamento.

Il convenuto ha asserito che non qualsiasi differenziazione assurgerebbe di per sé a condotta discriminatoria; che sarebbe lo stesso ordinamento a sancire l'inesistenza di una regola generale ed insuperabile, prevedendo all'art. 3 co. 4° D.L.gvo n. 215/03 che non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari e che la prestazione

occasionale, caratterizzata da finalità meramente premiali, fornita dal Comune di Chiari apparterebbe all'alveo della pura discrezionalità amministrativa.

Premesso che dall'ordinamento è vietato qualsivoglia atto di discriminazione (il richiamo alla discrezionalità amministrativa appare, pertanto, inconferente), perché non integrino comportamenti illegittimi, occorre per l'appunto che le differenze di trattamento siano **oggettivamente giustificate da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 432 del 2005, in ossequio al principio di ragionevolezza, secondo il quale "è consentito introdurre nell'ordinamento regimi differenziati di trattamento dei consociati soltanto in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o, peggio, del tutto arbitraria, occorrendo sempre che vi sia ragionevole correlabilità tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza italiana) e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio e la funzione", ha stabilito che il trattamento differenziato nei confronti degli stranieri possa trovare ingresso nel nostro ordinamento solo se sussista una specifica, trasparente e razionale causa giustificatrice, idonea a spiegare le ragioni poste alla base della difformità.

Orbene, tale causa giustificatrice non ricorreva nel caso in esame, volta che non vi era (utilizzando le parole della Consulta) alcuna ragionevole correlabilità tra l'essere in possesso del requisito della cittadinanza italiana e gli altri requisiti che definivano la finalità del concorso a premi: e cioè l'aver conseguito il massimo dei voti nell'a.s./a.a. 2008/09 ed il risiedere nel comune di Chiari.

Scopo del bando di concorso era quello di premiare tra i residenti le eccellenze nel campo scolastico, di talché del tutto irragionevole è da stimare che fosse la ~~limitazione della partecipazione ad esso ai soli cittadini italiani.~~

Ciò posto, il comportamento è stato posto in essere dal convenuto in violazione degli artt. 2, comma 2, 43, commi 1 e 2 lett. b), D.lgvo n. 286/98 e 24 Direttiva CE n. 38/04 (D.L.vo n. 30/07).

Le osservazioni del resistente riguardo al "mancato patrocinio di cause da parte delle associazioni ricorrenti nei confronti ad es. del Festival di Sanremo", per quanto suggestive non appaiono però persuasive e conferenti, atteso che, facendo riferimento all'esempio riportato, trattandosi del festival della canzone **italiana**, è stato senz'altro rispettato il principio di ragionevolezza sopra richiamato.

Tanto premesso, occorre che cessi il comportamento discriminatorio posto in essere dal comune di Chiari con la deliberazione n. 120/2009 e che il Comune assuma iniziative tese al ripristino della parità di trattamento e delle condizioni di accesso al concorso a premi, con annunci tesi a rendere nota la partecipazione a questo di cittadini italiani e stranieri e ad evidenziare nuovi termini di scadenza delle domande.

Il Tribunale ritiene che, a mente del combinato disposto degli art. 44 TU immigrazione e 4 D.L.vo n. 215/03, trattandosi di amministrazione comunale, vada ordinata la pubblicazione del presente provvedimento solo sul quotidiano a tiratura locale Bresciaoggi con spese a carico del Comune.

Le spese seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale,

Accerta e dichiara

discriminatorio il comportamento posto in essere dal Comune di Chiari, consistito nell'aver assunto la deliberazione n. 120 del 30 novembre 2009 ed il conseguente Bando di Concorso "Premi all'Eccellenza scolastica" a.s./a.a. 2008/09, nella parte in cui prevedono tra i requisiti la cittadinanza italiana;

ordina

al Comune di Chiari di modificare la delibera di cui sopra, escludendo dai requisiti necessari la cittadinanza italiana e fissando nuovi termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

ordina

la pubblicazione del presente provvedimento, per una sola volta, a spese del Comune di Chiari, sul quotidiano locale Bresciaoggi e sul sito del Comune;

~~Condanna il Comune di Chiari alla rifusione a favore dei ricorrenti delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 2500,00 oltre accessori di legge.~~

Brescia, 16 gennaio 2010

Il Giudice designato
Dott.ssa Elisabetta Sampaolesi

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA



Depositato in Cancelleria

il 19 GEN. 2010

Collaboratore di Cancelleria